

TRIBUNALE NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Liquidazione Giudiziale n. 15 /2026

Il G.D., visto il programma di liquidazione predisposto dal curatore, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso di centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale (sent. n. 22/ 2026 del 19/02/2026);

Premesso:

che il giudice delegato deve esclusivamente autorizzare i singoli atti esecutivi del programma di liquidazione quando siano allo stesso conformi, spettando l'approvazione del medesimo programma al Comitato dei Creditori,

ritenuto di dover provvedere in surroga, non essendo operante il Comitato dei Creditori.

Considerato che:

quanto alle attività di liquidazione, esse possono essere poste in essere secondo due modelli alternativi, la cui scelta è rimessa al curatore:

- il modello della vendita competitiva, che prevede la redazione dell'avviso di vendita da parte del curatore o l'affidamento dell'attività liquidatoria ad un delegato alle vendite o ad un soggetto specializzato, la comunicazione dell'aggiudicazione al giudice delegato ai sensi dell'art. 216 co. 9 C.C.I., entro cinque giorni, ai fini della decorrenza dei termini e l'esercizio dei poteri di cui all'art. 217 C.C.I., il successivo trasferimento del lotto aggiudicato nelle forme del codice civile, se del caso dinanzi ad un notaio;

- il modello della vendita secondo le forme del codice di procedura civile - salvo non lo escluda la natura dei beni di liquidare (es. complessi aziendali) - che prevede l'emissione dell'ordinanza di vendita (secondo i modelli disponibili presso la cancelleria e/o l'addetto all'ufficio per il processo), l'aggiudicazione da parte del referente della procedura con comunicazione degli atti al giudice delegato (in caso di vendita telematica) o direttamente da parte del giudice delegato (in caso di vendita non telematica), il successivo trasferimento del lotto aggiudicato mediante emissione del decreto di trasferimento (con avviso al curatore che potrà reperire in

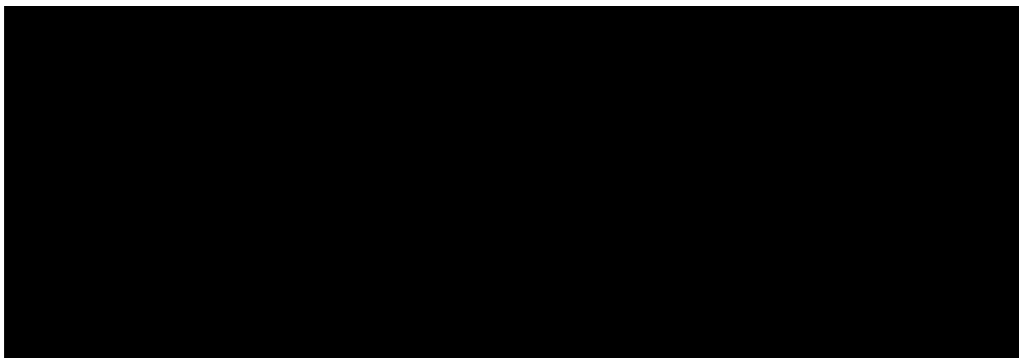
cancelleria o tramite addetto all'ufficio del processo la documentazione da allegare e la bozza del d.d.t. da trasmettere al g.d.);

indipendentemente dal modello utilizzato occorre garantire: a) il rispetto dei principi generali di massima informazione e partecipazione degli interessati, efficienza ed economicità della procedura di liquidazione; b) la preventiva stima dei beni da realizzare, salvo per quelli di modesto valore; c) la pubblicazione dell'avviso o dell'ordinanza di vendita sul portale delle vendite almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva, con possibilità di riduzione su autorizzazione del giudice delegato solo in caso di assoluta urgenza; d) la validità di offerte di acquisto inferiori di non oltre un quarto il prezzo base d'asta, salvi i poteri sospensivi del giudice delegato ai sensi dell'art. 217 co. 1 C.C.I. nelle vendite competitive e quanto previsto dagli artt. 572 co. 2 e 573 co. 4 c.p.c. nelle vendite secondo il codice di rito;

Ritenuto che nel caso in esame:

quanto alla liquidazione dei beni mobili:

- che le modalità di liquidazione previste per l'unico cespite rinvenuto, l'autovettura Volkswagen Up targata [REDACTED] P, sono coerenti con i principi di economicità ed efficienza sopra indicati ed espressi dagli artt. 213 co. 2 e 216 CCII;



Ritenuto infine che:

il termine per l'inizio e la conclusione delle attività di liquidazione è stato indicato, avendo il curatore evidenziato che le attività indicate saranno presumibilmente completate entro il 2027;

letti gli artt. 213 e 140, comma 4, CCII;

visto l'art. 155 sexies disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

Approva il programma di liquidazione in sostituzione del C.d.C.;

Autorizza la curatela istante all'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione e, in particolare, autorizza la vendita dell'autovettura Volkswagen Up
[REDACTED] alle condizioni economiche e di pubblicità individuate
nell'istanza.

[REDACTED]

riserva di adottare ogni provvedimento autorizzativo, anche in sostituzione del C.d.C. se non operante, previsto da specifiche disposizioni di legge.

Si comunichi al curatore.

Nola, 30/07/2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. ssa Francesca Bellisario